



NOTIZIARIO

di Informazione Sindacale

www.usip.it

Anno 2° Numero 033 / 25 maggio 2020 / 22ª Settimana

Sommario:

- Accordo per l'utilizzazione delle risorse previste dal fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (ANNO 2019) pg 01/03
- Sindacato. U.S.I.P.-: Napoli: scontri al corteo, feriti tre poliziotti. Chiediamo alla politica una Riforma della Giustizia che assicuri certezza della pena. pg 04
- Decreto legge "Rilancio" Congedo Parentale - Permessi Lavorativi Retribuiti Legge 104/92 - Reddito di Emergenza (REM). pg 05/06
- COVID-19: Utilizzo di sistemi di misurazione della temperatura corporea a distanza negli uffici della Polizia di Stato. pg 07
- 209° Corso di formazione per allievi agenti - Informazioni Generali Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione pg.08
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n.33.recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. pg 09/12
- Coronavirus: crollo del mercato immobiliare. pg 13
- Passaporto sanitario: il Governo frena. pg 14
- Coronavirus: arriva l'app Easy Summer. pg 14.

L'angolo dell'Esperto:

(31ª parte)

Pillole previdenziali

"Aspettative di vita" che determinano la maturazione del diritto a Pensione - "Finestre mobili" le quali differiscono la tempistica di incasso effettivo - "Coefficienti di trasformazione" - l'analisi "concettuale"

A cura di BURDO Franco



ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DAL FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (ANNO 2019)

ART. 1

(ALIMENTAZIONE DEL FONDO)

IL FONDO PREVISTO DALL' ART. 14 DEL D.P.R. 18 GIUGNO 2002, N.164, PER L'ANNO 2019 E' ALIMENTATO DA RISORSE FINANZIARIE PARI AD €134.212.546,21 - DA INTENDERSI AL LORDO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL DIPENDENTE E AL NETTO DEGLI ONERI A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE, PROVENIENTI DA:



- SOMME RELATIVE ALLO STANZIAMENTO DELLO 0,80% PREVISTO DALL'ART. 2, COMMA IO, DELLA LEGGE 23/12/1998, N. 449, AI SENSI DELL'ART. 14 LETTERA A) DEL D.P.R. 16/03/1999, N.254, PARI A € 19.405.403,00;
- QUOTA DI PERTINENZA PROVENIENTE DALLO STANZIAMENTO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLA PRESENZA QUALIFICATA, AI SENSI DELL'ART. 14 LETTERA E) DEL D.P.R. 16/03/1999, N. 254 PARI A € 6.651.448,00;
- IMPORTO DERIVANTE, AI SENSI DELL'ART. 14, LETTERA D) DEL D.P.R. 16/3/1999, N. 254, DALLA RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI PER GLI ANNI 1999 E 2000, RIFERITI AI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PARI A € 3.786.456,00;
- IMPORTO DERIVANTE, AI SENSI DELL' ART. 14 LETTERA D) DEL D.P.R. 16/3/1999, N. 254, DALLA RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DESTINATI AL PAGAMENTO NELL'ANNO 2001 DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, PARI A € 1.834.919,00;
- IMPORTO DERIVANTE, AI SENSI DELL'ART. 11 LETTERA A) DEL D.P.R. 9/2/2001, N. 140, DALL'ULTERIORE RIDUZIONE DEL 3% DEGLI STANZIAMENTI CAPITOLI DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, PARI A € 6.071.467,00;
- SOMMA DERIVANTE DALL'INCREMENTO PREVISTO DALL' ART. 14, COMMA 1, (TAB. A, COL. 3), DEL D.P.R. 18/6/2002, N. 164, PARI A € 17.400.000,00;
- SOMMA DERIVANTE DALL'INCREMENTO DI CUI ALL' ART. 3, COMMA 1, LETT. A), DEL D.P.R. 19/11/2003, N. 348, PARI A € 3.475.100,00;
- SOMMA DERIVANTE DALL'INCREMENTO DI CUI ALL' ART. 7, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.P.R. 5/11/2004, N. 30~A/R I A € 15.647.000,00
- SOMMA DERIVANTE DALL'INCREMENTO DI CUI ALL' ART. 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.P.R. 28/04/2006, N. 220, PARI A € 3.187.000,00;
- SOMMA DERIVANTE DALL'INCREMENTO DI CUI ALL' ART. 5. COMMA 1, LETTERA B), DEL D.P.R. 11/09/2007, N. 170, PARI A € 20.836.000,00;
- SOMMA DERIVANTE DALL'INCREMENTO DI CUI ALL' ART. 5 COMMA 1, LETTERA C), DEL D.P.R. 16/4/2009, N. 51, PARI A € 11.637.000,00;
- SOMMA DERIVANTE DALL'INCREMENTO DI CUI ALL' ART. 5 COMMA 1, LETTERA C), DEL D.P.R. 1/10/2010, N. 184, PARI A € 3.267.000,00;
- SOMMA DERIVANTE DALL'INCREMENTO DI CUI ALL' ART.16 COMMA 2, DEL D.P.R. 15/03/2018 N. 39, PARI A € 2.550.000,00;
- SOMMA DERIVANTE DALLA VARIAZIONE DI BILANCIO PER IL RIPARTO DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 365 DELLA LEGGE 11/12/2016 N. 232, PARI A € 1.732.553,00;
- SOMMA DERIVANTE DAL RIPARTO DELLE RISORSE A FAVORE DEI FONDI PER I SERVIZI ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO PER L'ANNO 2019 DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 680, DELLA LEGGE 27/12/2017 N. 205 E AL D.P.C.M. DEL 21/03/2018, PARI A € 14.684.608,00;

- SOMMA DERIVANTE DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA E ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, AI SENSI DELL' ARTICOLO 8 COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DEL D. LGS. DEL 19/08/2016 N.177PARIA € 82.131,00;
- SOMMA DERIVANTE DA ECONOMIE DI BILANCIO, PARI A € 1.095.796,00;
- SOMMA DERIVANTE DA ASSUNZIONI STRAORDINARIE FORZE DI POLIZIA E VV. F., AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 COMMA 2 DEL D.LGS.12 MAGGIO 1995, N. 195 E AL D.P.C.M. DEL 24/11/2018, PARI A € 91.929,00;
- SOMME DERIVANTI DAL RESIDUO FESI 20 18, PARI A € 776.736,21;
- NELLE MORE DELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIPARTIZIONE DELLE SOMME DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 441, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 (LEGGE DI BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019- 2020), LE SOMME A DISPOSIZIONE PER LA CONTRATTAZIONE RELATIVA ALL' ANNO 2019 SONO PARI A EURO 134.212.546,21.

**ART. 2
(DESTINAZIONE RISORSE)**

1. LE RISORSE DI CUI ALL'ART. 1 SONO DESTINATE A REMUNERARE PER L'ANNO 2019 LE SEGUENTI FATTISPECIE:
 - a) REPERIBILITA';
 - b) CAMBIO TURNO;
 - c) PRODUTTIVITA' COLLETTIVA;
 - d) SERVIZI RESI IN ALTA MONTAGNA;
 - e) CONTROLLO DEL TERRITORIO.
2. PER LE FATTISPECIE INDICATE AL COMMA 1 SONO CORRISPOSTI COMPENSI LORDI NELLE SEGUENTI MISURE:
 - a) € 17,50 PER CIASCUN TURNO DI REPERIBILITA';
 - b) € 8,70 PER OGNI CAMBIO TURNO;
 - c) € 4,80 GIORNALIERI PER L'EFFETTIVA PRESENZA;
 - d) € 6,40 PER CIASCUN SERVIZIO RESO IN ALTA MONTAGNA;
 - e) € 5,00 PER CIASCUN TURNO SERALE € 10,00 PER CIASCUN TURNO NOTTURNO.
3. I COMPENSI RELATIVI ALLE FATTISPECIE INDIVIDUATE AL COMMA 1 SONO CUMULABILI.
4. DESTINATARIO DEGLI EMOLUMENTI PREVISTI DAL COMMA 1 E' IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.P.R. 15 MARZO 2018 N. 39.

**ART. 3
(REPERIBILITA')**

1. IL COMPENSO PER LA REPERIBILITA' E' ATTRIBUITO AL PERSONALE AL QUALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 64, L. 121/1981 E 18 ACCORDO NAZIONALE QUADRO SOTTOSCRITTO IL 31/07/2009, E' FATTO OBBLIGO DI MANTENERE LA REPERIBILITA'.
2. IL MEDESIMO COMPENSO PREVISTO PER LA REPERIBILITA' E' ATTRIBUITO AL PERSONALE CHE, NON OBBLIGATO A MANTENERE LA REPERIBILITA', E' CHIAMATO AD INTERVENIRE IN SERVIZIO PER ECCEZIONALI, IMPREVEDIBILI E NON ALTRIMENTI RISOLVIBILI ESIGENZE DI SERVIZIO. RESTA SALVO IL DIRITTO AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ED ALL'EVENTUALE RECUPERO DEL GIORNO DI RIPOSO.
3. SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 64 L. 121/1981, NEI CASI INDICATI DAI COMMI PRECEDENTI NON PUO' FARSÌ RICORSO AL PERSONALE IMPEGNATO IN SERVIZI INTERNI ED ESTERNI STABILMENTE ORGANIZZATI IN TURNI CONTINUATIVI.
4. LE FATTISPECIE COMPENSATE DAL PRESENTE ARTICOLO CONCORRONO NEL LIMITE MASSIMO DELLA PIANIFICAZIONE DEI TURNI DI REPERIBILITA' ANNUALMENTE STABILITA PER OGNI UFFICIO DAL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA.

**ART. 4
(CAMBIO TURNO)**

1. IL COMPENSO PER IL CAMBIO TURNO E' ATTRIBUITO:
 - a) NELL'IPOTESI DI MODIFICA, DISPOSTA D'UFFICIO, DELL'ORARIO DI LAVORO PREVISTO DALLA PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE SUCCESSIVAMENTE ALLA PROGRAMMAZIONE STESSA;
 - b) NELL'IPOTESI DI UNA SECONDA VARIAZIONE, DISPOSTA D'UFFICIO, DELL'ORARIO DI LAVORO NELL' AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE.
2. ALLA MODIFICA ED ALLA VARIAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO SI PROCEDERÀ SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 11 DELL' ACCORDO NAZIONALE QUADRO SOTTOSCRITTO IL 31/07/2009 E NEL LIMITE MASSIMO DELLA PIANIFICAZIONE DEI CAMBI TURNO ANNUALMENTE STABILITA PER OGNI UFFICIO DAL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA.
3. AL PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI CONTINUATIVI IL COMPENSO PER IL CAMBIO TURNO E' ATTRIBUITO SOLO ALLA PRIMA MODIFICA E ALLA SECONDA VARIAZIONE DI TURNO, CONFIGURANDOSI QUELLE SUCCESSIVE QUALI SVILUPPO DELLA TIPOLOGIA D'ORARIO.
 - c) AL PERSONALE DI ALTRI UFFICI, AGGREGATO O TRASFERITO PRESSO I REPARTI MOBILI NEL CORSO DELL'ANNO, IL COMPENSO E' CORRISPOSTO IN DODICESIMI, CON LE STESSA MODALITA' PREVISTE DAL PRECEDENTE PUNTO b).
4. COMPENSO REPARTI MOBILI:
 - a) AL PERSONALE IN FORZA PRESSO I REPARTI MOBILI, ED EFFETTIVAMENTE IMPIEGATO NEGLI STESSI, IN SOSTITUZIONE DEL COMPENSO DI CUI AL PRIMO COMMA, SPETTA UN COMPENSO LORDO ANNUO PARI A € 610,00;

- b) AL PERSONALE DEI REPARTI MOBILI AGGREGATO O TRASFERIT PRESSO ALTRI UFFICI IL COMPENSO E' CORRISPOSTO IN DODICESIMI, IN RELAZIONE AL NUMERO DEI MESI DI SERVIZIO PRESTATI PRESSO IL REPARTO. PER MATURARE IL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DI UN DODICESIMO DEL COMPENSO OCCORRE AVER PRESTATO ALMENO QUINDICI GIORNI DI SERVIZIO NEL MESE DI RIFERIMENTO. AI FINI DEL SUDDETTO COMPUTO, SONO EQUIPARATI AI GIORNI DI EFFETTIVA PRESENZA IN SERVIZIO LE FATTISPECIE ESPRESSAMENTE INDICATE AL COMMA 2 DEL SUCCESSIVO ART.5 (PRODUTTIVITA' COLLETTIVA);
- c) AL PERSONALE DI ALTRI UFFICI, AGGREGATO O TRASFERITO PRESSO I REPARTI MOBILI NEL CORSO DELL'ANNO, IL COMPENSO E' CORRISPOSTO IN DODICESIMI, CON LE STESSE MODALITA' PREVISTE DAL PRECEDENTE PUNTO b).

**ART. 5
(PRODUTTIVITA' COLLETTIVA)**

1. IL COMPENSO E' ATTRIBUITO CALCOLANDO I GIORNI DI EFFETTIVA PRESENZA IN SERVIZIO PRESTATI NEL CORSO DELL' ANNO SOLARE.
2. AI FINI DEL CALCOLO PREVISTO DAL COMMA 1 SONO EQUIPARATI AI GIORNI DI EFFETTIV A PRESENZA IN SERVIZIO
- a) I RIPOSI COMPENSATIVI;
- b) LE ASSENZE PER INFERMITA' CONSEGUENTI AD INFORTUNI OCCORSI IN SERVIZIO;
- c) LE ASSENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 17 DEL D.P.R. N. 51/2009, COMPRESSE QUELLE CONSEQUENZIALI ALLA SOMMINISTRAZIONE DELLE TERAPIE;
- d) LE ASSENZE PER EFFETTO DELL' APPLICAZIONE DELLA LEGGE 104/92;
- e) LE ASSENZE DERIVANTI DAL DIVIETO DI ADIBIRE AL LAVORO LE DONNE PREVISTO DAL CAPO III DEL D. LGS. N. 151/2001;
- f) LE ASSENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA L. N. 219/2005;
- g) I PERMESSI SINDACALI, COMPRESI QUELLI AUTORIZZATI IN FORMA CUMULATIVA, E I DISTACCHI. OGNI ULTERIORE FATTISPECIE NON PREVISTA DAL PRESENTE COMMA SI CONFIGURA COME GIORNO DI ASSENZA.
3. AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E RICORRENDONE LE CONDIZIONI, PER IL PERSONALE VINCITORE DI UN CONCORSO PER L'ACCESSO A QUALIFICHE SUPERIORI E COLLOCATO IN ASPETTATIVA PER LA DURATA DEL CORSO, I GIORNI DI FREQUENZA SONO EQUIPARATI AI GIORNI DI EFFETTIVA PRESENZA IN SERVIZIO.
4. PER IL PERSONALE IMPEGNATO IN ORARI DI LAVORO ARTICOLATI SU CINQUE GIORNI SETTIMANALI, AI FINI DEL CALCOLO DEI GIORNI DI EFFETTIVA PRESENZA IN SERVIZIO, AD OGNI CINQUE GIORNI NE SARA' SOMMATO UNO.

**ART. 6
(ALTA MONTAGNA)**

1. IL COMPENSO E' 'CORRISPOSTO AL DIPENDENTE IN RAGIONE DEL NUMERO DI SERVIZI SVOLTI, ANCHE OCCASIONALMENTE.
2. IL COMPENSO DEVE ESSERE ATTRIBUITO ANCHE SE IL SERVIZIO PRESTATO IN LOCALITA' POSTA AL DI SOPRA DEI 1500 METRI SUL LIVELLO DEL MARE ABBIA -AVUTO DURATA INFERIORE A QUELLA DELL'INTERO TURNO DI SERVIZIO.

**ART. 7
(CONTROLLO DEL TERRITORIO)**

1. IL COMPENSO E' ATTRIBUITO AL PERSONALE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATO - NELLE FASCE ORARIE SERALI E NOTTURNE - NEI SERVIZI ESTERNI DI PRONTO INTERVENTO E SOCCORSO PUBBLICO, ORGANIZZATI IN TURNI CONTINUATIVI, SULLA BASE DI ORDINI FORMALI DI SERVIZIO E COORDINATI DALLE SALE OPERATIVE DELLE QUESTURE E DALLE SALE OPERATIVE O DALLE SALE RADIO DEI COMMISSARIATI DISTACCATI (CENTRI DI RISPOSTA 113/112NUE) E DALLE SALE OPERATIVE O DALLE SALE RADIO DELLE SPECIALITÀ.
2. LO STESSO COMPENSO SPETTA ANCHE AL PERSONALE CHE - NELLE MEDESIME FASCE ORARIE - PRESTA SERVIZIO NELLE "SALE OPERATIVE" DI CUI AL COMMA I E CONCORRE AL DISPOSITIVO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO A SUPPORTO DELLE UNITÀ OPERATIVE ESTERNE.
3. IL COMPENSO È ATTRIBUITO AL PERSONALE DI CUI AI COMMI I E 2 PER I SERVIZI SVOLTI, RISPETTIVAMENTE, NELLE FASCE ORARIE 19/01 (O 18/24 O 19/24) E 01/07 (O 00/06 O 00/07) O 22/07, REMUNERANDO IL TURNO NOTTURNO IN MISURA DOPPIA RISPETTO A QUELLO SERALE.
4. AL PERSONALE IMPIEGATO OCCASIONALMENTE IN SERVIZI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO ORGANIZZATI IN TURNI CONTINUATIVI, NELLE FASCE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 3, VIENE CORRISPOSTO IL PREVISTO COMPENSO IN RAGIONE DEL NUMERO DEI TURNI DI SERVIZIO EFFETTUATI.
5. IL COMPENSO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO È CUMULABILE CON L'INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO DI CUI ALL' ART. 12 DEL D.P.R. 5 GIUGNO 1990, N. 147. LO STESSO NON E' CUMULABILE CON LE INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO, PREVISTE DALL'ART. 5 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 1977, N. 284 E DALL'ART. 10 DEL D.P.R. 5 GIUGNO 1990, N. 147 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, E CON L'INDENNITÀ DI MISSIONE

**ART. 8
(ULTERIORI RISORSE)**

IL PRESENTE ACCORDO SARA' OGGETTO DI INTEGRAZIONE, ALL' ATTO DELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIP. ARTIZIONE. DELLE SOMME DI CUI ALL'ART. I , COMMA 441, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 (LEGGE DI BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2020), DI CUI ALL'ART. I, ULTIMO CAPOVERSO.
IN QUELLA CIRCOSTANZA, LE RISORSE RESE DISPONIBILI DAL PREDETTO DECRETO ED EVENTUALI RISORSE RESIDUE SARANNO DISTRIBUITE SECONDO LE MODALITA' E GLI IMPORTI CHE VERRANNO DEFINITI CON L'ACCORDO INTEGRATIVO.

Sindacato. U.S.I.P.-: Napoli: scontri al corteo, feriti tre poliziotti. Chiediamo alla politica una Riforma della Giustizia che assicuri certezza della pena.

In un giorno di grande democrazia, professionisti della piazza hanno stabilito di sprecare la loro esistenza ad aggredire la Polizia di Stato.

Tre poliziotti sono rimasti feriti nel corso degli scontri, "afferma Roberto MASSIMO Segretario Generale U.S.I.P Napoli" che si sono verificati questo pomeriggio tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine.



Nel corso di una manifestazione statica in piazza Dante, a cui hanno partecipato circa trecento persone tra lavoratori ed esponenti di varie realtà antagoniste, disoccupati organizzati e comitati civici, circa duecento manifestanti, hanno improvvisato un corteo - vietato dall'attuale normativa covid-19 - verso piazza Municipio, venendo poi bloccati in via Toledo. In tale frangente, "continua il Segretario dell'U.S.I.P. Napoli", alcuni dei manifestanti hanno iniziato un lancio di oggetti verso personale del Reparto Mobile in servizio, uomini che garantiscono ogni giorno l'Ordine e la Sicurezza Pubblica della collettività partenopea.

Chiediamo certezza nell'attuazione della pena, "afferma il numero uno dell'U.S.I.P di Napoli" perché siamo stanchi di assistere che ogni qualvolta le Forze di Polizia assicurano gli autori di reati alla giustizia, troppo spesso vengono rilasciati senza espiare la pena prevista.

L'Unione Sindacale Italiana Poliziotti nel giorno in cui commemora i propri caduti nella strage di Capaci, Antonio Rocco e Vito, insieme al Giudice Falcone e la moglie Francesca, chiede alla politica un Riforma della Giustizia che assicuri certezza della pena.

Ci riconosciamo, "conclude MASSIMO" nella parole pronunciate dal Capo della Polizia Franco GABRIELLI - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il quale ha chiesto, con fermezza, che si arrivi, al più presto, alla individuazione dei responsabili della vile aggressione e che gli stessi siano assicurati alla giustizia.

Non è accettabile, che una manifestazione sfoci in violenza gratuita. Diciamo basta, la politica di decida da che parte stare.

DECRETO LEGGE “RILANCIO”**CONGEDO PARENTALE - PERMESSI LAVORATIVI RETRIBUITI LEGGE 104/92 - REDDITO DI EMERGENZA (REM)****CONGEDO PARENTALE**

Il Decreto “Rilancio” ha esteso di ulteriori 15 giorni il congedo parentale COVID, retribuito al 50%, introdotto con il decreto “Cura Italia” in favore dei genitori lavoratori con figli di età non superiore ai 12 anni. I lavoratori che hanno già fruito dei primi 15 giorni di congedo, o di parte di essi, ovvero i nuovi fruitori possono chiedere fino al 31 luglio 2020 lo specifico congedo fino a un massimo di 30 giorni complessivi.

I giorni di congedo sono coperti da contribuzione figurativa. I genitori con figli minori di anni 16 hanno diritto astenersi dal lavoro, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa con divieto di licenziamento e diritto alla preservazione del posto di lavoro. I limiti di età non sono previsti per i genitori con figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale,

CHI PUO' RICHERDERLO

Il genitore lavoratore dipendente del settore privato e del settore pubblico; il genitore iscritto in via esclusiva alla Gestione separata INPS; il genitore autonomo iscritto alle Gestioni speciali dell'INPS,

CONDIZIONI

Il congedo parentale COVID è riconosciuto, alternativamente, a entrambi i genitori lavoratori a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

In alternativa al congedo straordinario è prevista per i medesimi beneficiari la possibilità di richiedere un bonus per l'acquisto di servizi baby-sitting ovvero per la frequenza a centri estivi o servizi integrativi per l'infanzia

**PERMESSI LAVORATIVI RETRIBUITI LEGGE 104/92**

Il Decreto Rilancio ha incrementato di ulteriori 12 giornate il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa ai sensi della legge 104 del 1992.

Anche per i mesi di maggio e giugno 2020, i permessi retribuiti salgono complessivamente ai 18 giorni.

Ai tre giorni mensili riconosciuti in via ordinaria si sommano le ulteriori dodici giornate straordinarie da utilizzare nei mesi di maggio e giugno (3 maggio + 3 giugno + 12 aggiuntivi fruibili a scelta tra maggio e giugno = 18 giorni complessivi).

I permessi possono essere fruiti anche il sabato.

Per utilizzare tali permessi, se già si fruisce dei permessi ordinari, non è necessario fare una nuova domanda ma è sufficiente accordarsi con il datore di lavoro o l'amministrazione.

Al personale sanitario il beneficio è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende sanitarie

A CHI SPETTANO

Possono fruire dei permessi lavorativi Legge 104:

- I lavoratori riconosciuti portatori di handicap grave.
- I lavoratori dipendenti pubblici e privati, i genitori di figli disabili gravi.
- Il coniuge, i parenti o affini di persone con grave disabili entro il secondo grado.
- I parenti o gli affini di terzo grado solo al sussistere di determinate condizioni.

Si ricorda che:

- Se il lavoratore è in CIG/FIS con sospensione a zero ore i permessi non vengono concessi, se è in CIG/FIS con riduzione di orario il numero di permessi viene riproporzionato.
- I giorni di permesso aggiuntivi sono concessi anche se l'altro genitore o altro familiare non lavorano.
- I giorni di permesso sono compatibili con il Congedo COVID - 19.
- I permessi sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa in smart-working.

REDDITO DI EMERGENZA - (REM)

E' una misura di sostegno in favore dei nuclei familiari non coperti da altri sussidi che si trovano in situazione di bisogno a causa dell'emergenza sanitaria da (COVID - 19).

REQUISITI

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- residenza in Italia verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all'importo di REM spettante;
- valore patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore il 10.000 euro, aumentato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo fino ad un massimo di 10.000 euro. Il massimale è aumentato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave di non autosufficienza come definite ai fini del ISEE;
- valore ISEE inferiore il 15.000 euro.

CONDIZIONI

Il REM spetta se all'interno del nucleo familiare non vi siano componenti che al momento della domanda risultino in una delle seguenti condizioni:

- titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di in validità;
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie di importo previste per il REM;
- percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza ovvero altre analoghe misure di contrasto alla povertà.

QUANTO SPETTA

A seconda della composizione del nucleo familiare, l'importo mensile del REM oscilla tra 400 euro fino ad un massimo di 800 euro. Il beneficio verrà erogato in due quote.

Il suo valore si determina moltiplicando l'importo minimo di 400 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2. corrispondente a 800 euro. ovvero fino ad un massimo di 2.1 nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia la presenza di un componente in situazione di disabilità grave o non autosufficienza come definite a fini ISEE.

INCOMPATIBILITÀ

Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscano o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto "Cura Italia" o dal decreto "Rilancio",

COME OTTENERLO

La domanda va presentata all' INPS in via telematica, Le domande dovranno essere presentate entro il mese di giugno 2020.

COVID-19: Utilizzo di sistemi di misurazione della temperatura corporea a distanza negli uffici della Polizia di Stato.

Pervengono a questa Direzione richieste di indicazioni e di pareri circa l'opportunità di misurazione della temperatura corporea del personale in servizio e degli utenti degli uffici dell'Amministrazione, anche in rapporto a quanto previsto in merito da alcune ordinanze regionali. In premessa, va precisato che la misurazione della temperatura corporea, finalizzata ad individuare soggetti che presentino una condizione febbrile correlabile a sintomatologia da COVID-19, rappresenta una misura di profilassi, tra le tante attuabili, per contenere la diffusione del SARS-Co V-2 ed, in tal senso, l'adozione della stessa all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione è demandata non alle ordinanze regionali, ma al Servizio sanitario della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 73 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27. In particolare, tale valutazione si pone all'interno di un sistema di gestione che, prevedendo misure di contenimento diverse per natura e tipologia, da quelle organizzative a quelle di protezione, in grado di compensarsi e vicariarsi, trova adeguata soluzione, a livello locale, nel modello di gestione rappresentato dal d.lgs. 81/08, con le procedure previste dalla circolare n. 850/A.P.I-3255 dell'8 maggio 2020 di questa Direzione. Si ritiene opportuno, ad ogni modo, fornire, per quanto di competenza, seguenti elementi conoscitivi, utili per la suddetta valutazione:



1. la rilevazione della temperatura corporea a distanza può essere effettuata con diversi sistemi, quali termometri ad infrarossi frontali senza contatto (già in dotazione agli uffici sanitari della Polizia di Stato), termocamere e termoscaner fissi (gate) o portatili (manuali), che hanno costi variabili da poche centinaia a diverse migliaia di euro;
2. l'accuratezza e la precisione degli strumenti dipendono da alcune variabili, tra le quali la cosiddetta "emissività" dell'oggetto che è sottoposto alla rilevazione della temperatura; la misurazione può essere, cioè, inficiata da fattori esterni, quali sporco, sudore, presenza di altre fonti di emissione di calore (tra cui impianti di condizionamento o luci), anche non immediatamente evidenti all'occhio umano, che sono in grado di compromettere il dato; inoltre in alcuni strumenti, a seconda del tipo di pelle e dello spessore della stessa, vi possono essere differenze di temperatura. Tali strumenti necessitano di sorveglianza da parte di personale addetto, nonché di manutenzione periodica e, per quelli che funzionano a batteria, occorre verificare la potenza della stessa al momento dell'utilizzo, in modo da non ottenere valori errati;
3. l'utilizzo degli strumenti di misurazione della temperatura corporea a distanza comporta un addestramento: in particolare, lo strumento va portato in equilibrio termico con l'ambiente, vanno evitate possibili interferenze con getti d'aria calda o fredda, superfici riflettenti, campi magnetici (eventualmente generati anche da televisori o telefonini), va rispettata una distanza adeguata, va evitato che la fronte del soggetto sottoposto alla misurazione sia coperta da sudore o capelli e che il soggetto si muova, ed è necessario un intervallo di tempo, a volte fino a dieci minuti, tra una misurazione e l'altra;
4. la soglia indicata nel dPCM del 26 aprile 2020 per la regolamentazione all'accesso ad uffici/aziende/locali commerciali è la rilevazione di un valore di temperatura superiore a 37,5°C;
5. la temperatura corporea di un individuo, nel corso della giornata, in rapporto alla temperatura ambientale ed alle fluttuazioni fisiologiche, può variare dai 35,8 ai 37,2° C; la misurazione della temperatura a distanza non indica se un soggetto è stato contagiato da SARS Co V -2, ma dimostra solo che lo stesso presenta un innalzamento del valore che fa sospettare uno stato febbrile, anche se in assenza di altri sintomi simil-influenzali;
6. i soggetti affetti da COVID-19 hanno un indice di contagiosità elevato nella fase sintomatica della malattia ed, ai sensi delle normative vigenti, sia i casi confermati sia i soggetti con sintomi simil-influenzali in attesa di conferma dovrebbero rimanere in isolamento presso il proprio domicilio;
7. seppure con minore probabilità, soggetti senza alcuna sintomatologia (e senza alterazione della temperatura corporea) possono essere portatori del SARS-CoV-2 e possono potenzialmente contagiare persone con le quali vengono in contatto, più facilmente attraverso l'emissione di *droplets*;
8. l'eventualità di cui al punto precedente viene resa ancor meno probabile dall'utilizzo dei prescritti dispositivi di protezione e, soprattutto, dal distanziamento interpersonale, obbligatorio in tutti gli uffici;
9. l'attività burocratico-amministrativa nei riguardi di utenti esterni, negli uffici di polizia, non comporta, usualmente, tempi lunghi e può essere opportunamente programmata, nonché affiancata da procedure telematiche a distanza;
10. la rilevazione della temperatura corporea a distanza può essere delegata anche a personale non sanitario, purché adeguatamente formato;
11. la rilevazione della temperatura corporea deve comunque essere preceduta dall'acquisizione di un consenso al trattamento dei dati, secondo le modalità di cui all'art. 75 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
12. per i dipendenti della Polizia di Stato, che rappresentano la quasi totalità del personale in servizio presso le relative strutture, diversamente dagli altri lavoratori, è prevista una costante e rigorosa valutazione dello stato di salute, in primis attraverso la certificazione dello stato di malattia, che prevede l'esplicitazione diagnostica, sottoposta obbligatoriamente al vaglio del medico della Polizia di Stato;
13. nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, nei quali viene ricevuta l'utenza ed è più facile l'assembramento di persone, è generalmente esistente un ufficio sanitario della Polizia di Stato, con personale medico e/o infermieristico, al quale possono essere sottoposte eventuali e particolari situazioni;
14. la rilevazione della temperatura corporea comporterebbe anche la necessità di stabilire, qualora il soggetto risultasse febbrile, percorsi di gestione differenziata tra utenza e dipendenti dell'Amministrazione civile e della Polizia di Stato, a ragione delle diverse procedure assistenziali e medico-legali.

Per quanto detto, pur lasciando la declinazione al datore di lavoro di integrare le misure già attuate con la rilevazione della temperatura corporea, questa Direzione ritiene che tale misura, nella fase epidemica attuale, possa essere ragionevolmente adottata: laddove vi sia notevole affluenza di utenti negli uffici, con una permanenza prolungata degli stessi, per molte ore, all'interno della struttura; in caso di variazioni epidemiologiche locali, in senso peggiorativo, quali, ad esempio, l'insorgenza di nuovi focolai. Sarà ovviamente opportuno limitare temporalmente la misura, fino al cessare delle predette condizioni.

209° CORSO DI FORMAZIONE PER ALLIEVI AGENTI - INFORMAZIONI GENERALI DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

Il 209° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, della durata di otto mesi - dal **15 giugno 2020** al **14 febbraio 2021** - è articolato in sei mesi di formazione presso le scuole e due mesi di applicazione pratica presso gli uffici e reparti di assegnazione.



I primi sei mesi di corso si svolgono con fasi, alternate tra loro, di formazione residenziale presso le scuole e di formazione a distanza, presso i luoghi di residenza.

Sin dall'inizio del corso, quindi, mentre un gruppo sarà convocato alla frequenza del corso presso le scuole, l'altro gruppo - permanendo nei luoghi di residenza - sarà convocato a frequentare il corso con modalità a distanza. Nelle relative comunicazioni di rito saranno specificatamente indicate le notizie di dettaglio.

I frequentatori, all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) comunicata per le attività concorsuali, riceveranno le credenziali e la password provvisoria per il primo accesso alla casella mail corporate @poliziadistato.

L'allievo dovrà necessariamente provvedere all'attivazione della casella corporate, in quanto sarà necessaria per il proseguo delle attività formative.

Le attività formative a distanza - che saranno accessibili a partire dal 15 giugno p.v. - verranno svolte, infatti, attraverso la piattaforma, dedicata alla formazione <https://daitformazione.interno.gov.it/ps>, a cui il frequentatore accederà tramite le credenziali che saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica corporate, @poliziadistato.it.

Nel caso di mancata ricezione della mail di attivazione, l'allievo potrà recuperare le sue credenziali accedendo alla piattaforma sopra menzionata e cliccando sul pulsante "PRIMO ACCESSO". In questa pagina l'allievo dovrà inserire la propria mail corporate e sulla stessa riceverà le istruzioni per attivare la propria utenza.

In caso di problematiche sarà possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica assistenza-dait@dcii.interno.it, indicando il proprio nome, cognome e contatto telefonico.

Il frequentatore dovrà disporre di un personal computer (microsoft windows o apple Osx), di una web cam, di un microfono e di una connessione di rete a banda larga (fissa o mobile).

In ragione della natura tecnica di alcuni dei contenuti formativi, si sconsiglia l'uso di tablet o smartphone.

Decreto-legge 16 maggio 2020, n.33.recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sulla Gazzetta Ufficiale, serie Generale, n. 125 e 126 del 16 e 18 maggio uu.ss., sono stati pubblicati rispettivamente il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e il D.P.C.M. 17 maggio 2020, attuativo del primo, con i quali vengono disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche produttive e sociali.

Al riguardo, il Gabinetto del Ministro ha fornito puntuali indicazioni con la circolare n. 0032956 del 19 maggio u.s., che si allega in copia.

Alla luce del graduale riavvio delle attività economiche e di un progressivo riassetto della vita sociale, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di orientare il massimo impegno verso l'attività di controllo del territorio al fine di prevenire e contrastare ogni tentativo di ripresa dell'operatività delle organizzazioni criminali, nonché della criminalità diffusa, assicurando nel contempo il rispetto del divieto di assembramenti e di aggregazioni di persone e l'osservanza delle misure di distanziamento sociale.

Inoltre, sarà cura dei Sigg.ri Questori, in sede di Tavoli Tecnici opportunamente promossi, impartire puntuali disposizioni concernenti l'intensificazione dei predetti servizi.

Il costante impegno nel garantire l'osservanza degli straordinari provvedimenti adottati dal Governo, infatti, non deve arretrare sul piano del contrasto ad ogni forma di illegalità e di criminalità, così da non lasciare spazi in cui possano svilupparsi opportunità favorevoli per le organizzazioni criminali.

In tale contesto, alla luce delle modificate condizioni operative in linea con l'evoluzione delle attività di contrasto per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, destinate nel tempo a contrarsi, si precisa che la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico spetta al personale impiegato in specifiche tipologie di servizi esterni, espletati in condizioni di particolare disagio e rischio, per un periodo prestabilito e comunque limitato nel tempo, per fronteggiare situazioni di carattere eccezionale e contingente che facciano temere o sussistere perturbamenti dell'ordine pubblico (come si evince dalle circolari nr. 007182 e 007216, rispettivamente del 13 e 16 marzo UU.SS.

Della Direzione Centrale per le Risorse Umane, che si richiamano). Si soggiunge, inoltre, che nell'ambito dei servizi di controllo alle attività produttive, industriali e commerciali, per la verifica delle prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, non compete l'indennità di ordine pubblico.

Tale indennità, infatti, è riconosciuta, in via eccezionale *per i servizi operativi esterni su strada*", intendendosi per questi tutte le *attività di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle particolari prescrizioni*" imposte per il contenimento del contagio; inoltre, risulta necessario che la richiamata *"attività operativa esterna"* si ponga nell'alveo della *"tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica"*, ovviamente modulata sulla fase da affrontare e sempre affidata agli appositi dispositivi pianificati dal Questore con propria ordinanza di servizio, nel quadro delle direttive impartite dai Prefetti.

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 125, del 16 maggio 2020, è stato pubblicato il decreto~legge 16 maggio 2020, D. 33, che, nell'introdurre ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, stata,li, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, pubblicato sulla G.U., Serie Generale n. 126, del 18 maggio 2020, sono state dettate, in attuazione del decreto-legge 25 marzo 2020,n. 19 e del suddetto decreto-legge, varie e più specifiche prescrizioni, efficaci fino al 14 giugno 2020, relative a numerosi ambiti di applicazione.

Di seguito si forniscono, pertanto, alcune indicazioni ricavabili da una lettura coordinata delle disposizioni contenute nei provvedimenti normativi sopra citati. Spostamenti A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non sono soggetti ad alcuna limitazione.

Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica (art. I, comma 1, D.L. n. 3312020).



Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 1, commi 2 e 4, D.L. n. 33/2020).

Si evidenzia che, a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali (dd.P.C.M.) adottati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree (art. 1, comma 3, D.L. n. 33/2020).

Anche gli spostamenti da e per l'estero potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, sempre secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico, e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali (art.1, comma 4, D.L. n. 33/2020). 2

Dal 18 maggio 2020, sono comunque consentiti gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti (art. 1, comma 5, D.L. n. 33/2020).

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata (art. 1, comma 6, D.L. n. 33/2020).

Manifestazioni e funzioni religiose

L'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 33/2020, tenendo fermo il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, stabilisce che le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgeranno, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con provvedimenti statali adottati ai sensi del citato art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il sindaco potrà peraltro disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico, in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art.1, comma 9, D.L. n. 33/2020). Le riunioni potranno svolgersi garantendo il rispetto della suddetta distanza di sicurezza (art. 1, comma 10, D.L. n. 33/2020).

Lo svolgimento delle funzioni religiose con la partecipazione di persone dovrà avvenire nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni (allegati da 1 a 7 al d.P.C.M.), contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio (art.1, comma 11, D.L. n. 33/2020).

Si segnala, peraltro, che in materia di manifestazioni pubbliche, l'art. 1, comma 1, letto i), del d.P.C.M. 17 maggio introduce una misura più specifica, stabilendo che lo svolgimento delle stesse è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze interpersonali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Aree pubbliche e private

Aree pubbliche e private

L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 al d.P.C.M. (art. 1, comma 1, lett.b), del d.P.C.M. 17 maggio 2020).

Per i conviventi, come da principio ormai acquisito, non vige l'obbligo dell'osservanza della distanza di sicurezza interpersonale. Dal 15 giugno 2020, sarà consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative (ad esempio centri estivi), anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui al citato allegato 8 (art. 1, comma 1, lette), del d.P.C.M. 17 maggio 2020).

Le Regioni e le Province Autonome potranno stabilire una diversa data, anticipata o posticipata, a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Attività motori a e sportiva

È consentito svolgere attività sportiva o attività motori a all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti (art. 1, comma 1, lett.d), del d.P.C.M. 17 maggio 2020).

Ferma restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, sono consentite le sessioni di allenamento, a porte chiuse, degli atleti, professionisti e non professionisti, sia degli sport individuali che di squadra, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento

I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, potranno spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza (art. 1, comma 1, lett.e), del d.P.C.M. 17 maggio 2020)

A decorrere dal 25 maggio 2020, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, saranno consentite; nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento (art. 1, comma 1, lett.f), del d.P.C.M. 17 maggio 2020).

Anche per queste attività è prevista la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di stabilire una diversa data anticipata o posticipata, sulla base di un preventivo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e dell'individuazione di appositi protocolli o linee guida.

Attività commerciali al dettaglio

Lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio è consentito a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 al d.P.C.M. .. E' altresì raccomandata l' applicazione delle misure di cui all'allegato 11 del medesimo d.P.C.M. (art. 1, comma 1, lett.dd), del d.P.C.M. 17 maggio 2020).

Servizi di ristorazione e servizi alla persona

Degna di nota è la nuova previsione, contenuta nel d.P.C.M., che, nel consentire lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), le condiziona al preventivo accertamento, da parte di Regioni e Province Autonome, della loro compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e all'individuazione di protocolli o linee guida (adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome) idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque coerenti con i criteri di cui all'allegato 10 al d.P.C.M. (art.1, comma 1, lett. ee), del d.P.C.M. 17 maggio 2020).

Analoga regolamentazione è dettata per lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, etc ...).

Attività economiche e produttive

Elemento di rilevante novità introdotto dal decreto-legge in commento, è la previsione che, a partire dal 18 maggio 2020, le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali (art.1 , comma 14, D.L n. 33/2020). Viene dunque previsto, per la verifica della sussistenza delle condizioni richieste per lo svolgimento delle attività aziendali, un sistema ancora basato su un regime di controlli sull'osservanza delle prescrizioni contenute nei documenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ma in cui si affida all'autonomia regionale l'individuazione, sia pure nel rispetto dei principi nazionali, delle misure finalizzate alla prevenzione o alla riduzione del rischio di contagio. Tale previsione rinnova, pertanto, l'esigenza che le SS.LL. assicurino il coordinamento e la pianificazione delle attività finalizzate a garantire un'attenta vigilanza sull'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza da Covid-19 all'interno delle aziende, secondo i criteri e le modalità già indicati nella circolare di questo Gabinetto dello scorso 3 maggio, cui si fa rinvio. Il provvedimento affida alle Regioni la funzione di monitoraggio dell'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive (art. 1, comma 16, D.L n. 33/2020).

L'art. 3 del richiamato d.P.C.M. del 17 maggio 2020 conferma le disposizioni contenute nel d.P.C.M. del 26 aprile scorso in materia di misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale. Viene ribadito, in particolare, al comma 2, l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Tale obbligo non è previsto, come già indicato nel precedente provvedimento, per i bambini al di sotto dei sei anni, nonché per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero per i soggetti che interagiscono con i predetti. Gli artt. 4, 5 e 6 del d.P.C.M. del 17 maggio recano disposizioni in materia di ingresso in Italia, di transiti e soggiorni di breve durata nel nostro Paese, nonché in materia di spostamenti da e per l'estero. Al riguardo, si segnala che l'art. 4, comma 9, amplia, rispetto alla previgente disciplina, il no vero dei soggetti per i quali non trovano applicazione le disposizioni concernenti gli obblighi a carico di coloro che intendono fare ingresso nel nostro territorio, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre. Le stesse ipotesi di esenzione sono previste dall'art. 5, comma 10, concernente i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia.

La disciplina contenuta nei suddetti artt. 4 e 5 trova una rimodulazione nelle disposizioni contenute nel successivo art. 6 che, al comma 1, individua gli Stati, dai quali e verso i quali, a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti saranno consentiti senza limitazioni, salvo quelle disposte per specifiche aree del territorio nazionale o in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori.

La stessa nonna., al comma 2, mantiene il divieto di spostamenti, dal 3 al 15 giugno 2020, da e per i territori diversi da quelli indicati al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. L'art. 7 del d.P.C.M. ripropone la disciplina inerente alla sospensione dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, già prevista nel previgente decreto del 26 aprile 2020

L'art. 8 detta le misure di contenimento della diffusione del virus da osservare nello svolgimento delle attività di trasporto pubblico di linea, terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, anche sulla base del Protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle "Linee guida per le informazioni agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19". In materia di trasporti, si ritiene opportuno segnalare che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministro della salute del 17 maggio 2020, è stata prevista una rimodulazione, con effetti fino al 2 giugno 2020, dei servizi di trasporto aereo, ferroviario, automobilistico nonché da e per le regioni Sicilia e Sardegna. L'art. 9 del d.P.C.M. in argomento, nel confermare al primo comma le disposizioni per la disabilità, già contenute nel d.P.C.M. del 26 aprile 2020, introduce, al secondo comma, la possibilità per le persone con specifiche inabilità di ridurre il distanziamento interpersonale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza.

Sanzioni

Va evidenziato in primo luogo che, elevando a rango di nonna primaria quanto già previsto nel d. P.C.M. del 26 aprile 2020, il decreto-legge, all'art. 1, comma 15, prevede che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

del suddetto decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 C.p. ("*Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità*"), esse sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19/2020. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta viene richiamato il comma 3 del predetto art. 4 del D.l. n.19/2020, stabilendosi altresì che le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità competenti. Per i casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, nonché la possibilità per l'organo accertatore, ove necessario, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione" di disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata. Da una lettura combinata delle suddette disposizioni del decreto legge in parola è, pertanto, da intendersi che la sospensione correlata al ripristino delle condizioni di sicurezza non possa non trovare un limite temporale di durata massima di 5 giorni, trascorsi i quali senza che il suddetto ripristino sia avvenuto, potrà essere adottata una nuova chiusura dell'attività o dell'esercizio.

L'art. 10 del d. P.C.M. rinnova l'attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare, informandone preventivamente il Ministro dell'Interno, l'esecuzione delle misure previste nel suddetto provvedimento, nonché di monitorare l'attuazione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni competenti. Resta confermata la possibilità, per le SS.LL., per lo svolgimento di tali funzioni, di avvalersi delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, delle articolazioni territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. Le SS.LL. potranno, altresì, avvalersi del personale dei Corpi di Polizia locale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze annate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia Autonoma interessata. Il graduale ritorno all'ordinario svolgimento delle attività commerciali e sociali, sempre nel rispetto delle essenziali forme di precauzione anticontagio precedentemente rammentate, potrà comportare un'azione di ricalibratura dei controlli finalizzati a verificare l'osservanza delle misure di contenimento. dell'emergenza sanitaria, nonché una rimodulazione del concorso del personale delle Forze armate, già impiegato nell'operazione "Strade sicure". Al contempo, il mutato contesto esige di dedicare una crescente attenzione alla possibile ricomparsa di forme di delittuosità comune e di criminalità diffusa, con la conseguente necessità di garantire adeguati livelli di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Analogamente, in ragione del prevedibile incremento dei flussi di traffico stradale, potrà essere valutata l'opportunità di un'intensificazione dei servizi in materia di sicurezza della circolazione in ambito urbano ed extraurbano. In tale ottica, le SS.LL. vorranno, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, procedere all'aggiornamento dei piani coordinati di controllo del territorio, opportunamente modulati in relazione alle esigenze che dovessero emergere nei rispettivi ambiti di competenza. Nel fare rinvio alle indicazioni già fornite con precedenti circolari in merito all'esercizio delle funzioni e delle prerogative riservate dalla legge al Prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL., anche nel contribuire a rafforzare nei cittadini una consapevolezza diffusa dell'importanza di proseguire nell'adozione di comportamenti responsabili ed appropriati.

Coronavirus: crollo del mercato immobiliare

Rilevazioni effettuate in 10 città italiane in merito a mutui, surroghe, compravendite di fabbricati abitativi e strumentali, compravendite di terreni agricoli ed edificabili.

Oggi, il Consiglio Nazionale del Notariato ha reso noto l'andamento del mercato immobiliare e dei mutui in Italia nel mese di marzo 2020, durante la fase 1 dell'emergenza Covid-19, sulla base delle rilevazioni effettuate attraverso i Dati statistici Notarili (Dsn). In particolare, il **calo delle compravendite di fabbricati abitativi** (case e pertinenze) si attesta intorno ad un -25% a Bologna e Firenze, fino a riduzioni di oltre il 50% a Milano, cui spetta il record negativo (dovuto anche alla chiusura a singhiozzo delle conservatorie dei registri immobiliari), e a Verona. A Roma, Napoli, Bari e Palermo si registrano flessioni tra il 43% e il 47% circa. La ricognizione,



come riporta l'agenzia di stampa Adnkronos, è stata effettuata in **10 grandi città italiane** in merito a 6 tipologie di atti: mutui, surroghe, compravendite di fabbricati abitativi e strumentali, compravendite di terreni agricoli ed edificabili.

Le città in esame sono: Roma, Milano, Napoli, Bari, Bologna, Torino, Palermo, Cagliari, Verona, Firenze. Per quanto concerne i mutui sempre a Milano si registra il calo maggiore con -54,5%, seguita da Verona -45,5%, Napoli -41,2%, Bari -40,7%, Palermo -39,2%, Roma e Torino -35,1%. Firenze (-11,1%) e Bologna (-13,6%) registrano i cali minori.

Decisamente disomogeneo l'andamento delle surroghe che – con numeri bassi in senso assoluto che influenzano quindi le oscillazioni in percentuale – vede inaspettatamente segnare un aumento di oltre il 66% a Firenze e del 27,6% a Bologna, rispetto ad una riduzione del 44,3% a Bari e di oltre il 53% a Cagliari.

- A **Milano**, si registra un calo dei mutui ipotecari del 54,5%, mentre calano del 4,5% le surroghe. Quanto alle compravendite di beni immobili (fabbricati abitativi) si registra un calo del 55,4%, per i fabbricati strumentali il calo è del 59,3%. Il crollo per le compravendite dei terreni agricoli è del 74,9%, mentre il calo delle compravendite di terreni edificabili è del 57,7%.
- A **Torino**, si assiste ad un calo dei mutui ipotecari del 35,1%, così come ad un calo delle surroghe del 22,5%. Per le compravendite di beni immobili (fabbricati abitativi) si registra un -37,5% e un -40,7% per i fabbricati strumentali. Sul fronte dei **terreni agricoli** si assiste ad un calo del 50,4%, simile a quello che si registra per le compravendite dei terreni edificabili (-50,6%).
- A **Verona**, sono calati i mutui ipotecari del 45,5% e le surroghe del 35,1%. Le compravendite di beni immobili (fabbricati abitativi) sono diminuite del 50,3%, quelle che riguardano i beni immobili strumentali del 51,6%. Sul fronte dei terreni si è registrato -57,2% per quanto riguarda il settore agricolo e -67,8% per i terreni edificabili.
- A **Firenze**, si registra un calo dei mutui ipotecari dell'11,1% e un aumento delle surroghe di circa il 66,2%. Quanto alle compravendite di beni immobili (fabbricati abitativi) si registra un calo del 24,7% e del 42,3% per i **beni immobili strumentali**. Si assiste inoltre ad un crollo delle compravendite di terreni agricoli del 56,2% e dell'11,5% dei terreni edificabili.
- A **Bologna**, giú i mutui ipotecari del 13,6% e le surroghe sono aumentate del 27,6%. Quanto alle compravendite di beni immobili (fabbricati abitativi) sono diminuite del 25,3%, quelle che riguardano i beni immobili strumentali del 23,3%. Sul fronte dei terreni si è registrato un -55% per quanto riguarda il settore agricolo e -49,4% per i terreni edificabili.
- A **Roma**, sono calati i mutui ipotecari del 35,1% e le surroghe sono aumentate del 14%. Quanto alle compravendite di **beni immobili** (fabbricati abitativi) sono diminuite del 42,9%, mentre quelle che riguardano i beni immobili strumentali del 50,9%. Sul fronte dei terreni si è registrato -50,5% per quanto riguarda il settore agricolo e -67,9% per i terreni edificabili.
- A **Napoli**, nel mese di marzo 2020, sono calati i **mutui ipotecari** del 41,2% e le surroghe sono aumentate del 3,3%. Quanto alle compravendite di beni immobili (fabbricati abitativi) sono diminuite del 47,5%, mentre quelle che riguardano i beni immobili strumentali del 54,3%. Sul fronte dei terreni si è registrato -67,2% per quanto riguarda il settore agricolo e -58,2% per i terreni edificabili.
- A **Bari**, mutui ipotecari a -40,7% e surroghe -44,3%. Le **compravendite dei beni immobili** (fabbricati abitativi) a -43,3%, mentre quelle che riguardano i beni immobili strumentali del 47,2%. Sul fronte dei terreni si è registrato un calo del 48,5% per quanto riguarda il settore agricolo e del 50,5% per i terreni edificabili.
- A **Palermo**, mutui ipotecari giú del 39,2% e le surroghe del 3,6%. Le compravendite di beni immobili sono diminuite del 45,6%, mentre quelle dei beni immobili strumentali del 53,8%. Per i **terreni** calo del 76,6% nel settore agricolo e del 59,4% per i terreni edificabili.
- A **Cagliari**, sono calati i mutui ipotecari del 29,3% e le **surroghe** del 53,9%; le compravendite di beni immobili del 38,2%, quelle dei beni immobili strumentali del 32,6%. Sul fronte dei terreni si è registrato un calo del 51,5% per quanto riguarda il settore agricolo e del 45,3% per i terreni edificabili.

Passaporto sanitario: il Governo frena

Il ministro degli Affari regionali Boccia: «Niente autonomie fai da te, sulla mobilità internazionale decide lo Stato».

Stop del Governo alle iniziative regionali per la creazione di un **passaporto sanitario** necessario ai turisti per l'ingresso. Un'iniziativa sulla quale si era mossa per prima la Sardegna, dove il presidente Solinas ha lanciato l'idea di porre come condizione di accesso l'effettuazione di un **tampone** all'arrivo e di **test** periodici durante il soggiorno. La proposta è stata rilanciata anche in Sicilia, dove però il governatore Musumeci l'ha battezzata "**patente sanitaria**" anziché passaporto, ma il contenuto è all'incirca il medesimo, prevedendo l'esecuzione di test Covid-19 ai **turisti** italiani o stranieri in arrivo nell'isola.

Adesso, però, interviene il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia:

"L'**autonomia delle Regioni** è quella scolpita nella Costituzione, non è fai-da-te", afferma in un'intervista a 'Mattino Cinque', su Canale 5 riportata dall'Adnkronos. Ai **tempi del Covid-19**, siccome la profilassi internazionale è **competenza esclusiva dello Stato**, abbiamo dato regole molto chiare e le abbiamo portate in Parlamento che quando si esprime è sovrano e le Regioni si adeguano", ha proseguito il ministro.

Dunque, **passaporti sanitari** oggi non esistono: una cosa è la narrazione, un'altra le regole chiare. Tutto quello che può essere deciso rispetto alla mobilità internazionale lo **decide lo Stato**", ha concluso. Perciò qualsiasi iniziativa in merito non potrà essere assunta autonomamente dalle Regioni ma dovrà essere adottata dal Governo e dal Parlamento nazionale.

Source: La legge per tutti



Coronavirus: arriva l'app Easy Summer

Come andare al mare in sicurezza ai tempi del Covid-19.

Sta per essere lanciata sul mercato la nuova app **Easy Summer** (creata da Easy Click). Un'app che promette a tutti gli utenti un'esperienza on the beach in completa sicurezza. Questa estate sarà un po' anomala, a causa del Covid-19. La pandemia ha messo, e sta mettendo, a dura prova le nostre relazioni, la nostra quotidianità. Il Coronavirus ci ha portati a riorganizzare le nostre abitudini e la condivisione degli spazi comuni.

D'ora in poi, grazie a Easy Summer sarà possibile programmare e gestire l'ingresso in spiaggia per evitare ogni tipo di assembramento, scegliere lo stabilimento e prenotare il proprio ombrellone.

Grazie alla **geolocalizzazione**, sarà possibile:

- raggiungere la propria postazione in spiaggia con facilità;
- gestire ordinare e ricevere comodamente sul proprio lettino cibo, bevande e gelati;
- prenotare il ritiro direttamente al banco in totale tranquillità.

Ogni ordine verrà evaso singolarmente, rispettando così le **nuove direttive** in merito alle **distanze interpersonali di sicurezza**.

Easy Summer è completamente personalizzabile. Sarà possibile aggiungere al pacchetto base uno o più servizi in funzione delle esigenze del gestore e al tipo di servizi presenti in loco, come:

- baby sitting;
- dog sitting;
- accesso ad una vasta libreria/edicola online;
- gestione dell'area giochi kids e adulti;
- attrezzature acquatiche;
- Docce e spogliatoi.

Ma **quando sarà possibile scaricare l'Easy Summer?** L'app sarà disponibile per il **download gratuito** dal 1° giugno (in linea con la data di apertura prevista per gran parte delle spiagge) su App Store e Play Store e sarà fruibile su tutti i tipi di device.

Dalla Easy Click, Caterina Vidoli e Marino Giannetti spiegano che «A pochi giorni dal lancio, da Milano Marittima a Jesolo, dalla Versilia a Ostia, passando per la Calabria e le spiagge friulane, sono oltre duecento gli stabilimenti balneari che hanno scelto di proporre ai loro clienti questa innovativa app».

«Il nostro team di sviluppatori si è messo al lavoro nelle prime settimane dell'epidemia, intuendo sin da subito le potenzialità di un prodotto di questo tipo: la stagione balneare è ormai alle porte e dovrà affrontare nuove sfide, ma con Easy Summer sarà tutto più facile. I costi? Irrisori per i gestori degli **stabilimenti balneari** o addirittura inesistenti perché alcune grandi realtà commerciali si sono rese disponibili a rilasciare la app gratuitamente ai loro clienti, in cambio di pubblicità».

Source: La legge per tutti





L'Angolo dell'Esperto

31ª Parte

PILLOLE PREVIDENZIALI

"Aspettative di vita" che determinano la maturazione del diritto a Pensione
 "Finestre mobili" le quali differiscono la tempistica di incasso effettivo
 "Coefficienti di trasformazione" - "L'Analisi Concettuale"



Prima di approfondire la materia dei "coefficienti di trasformazione", credo utile "ripassare" il sistema di calcolo previdenziale di natura *contributiva* su cui, poi, essa, scarica i suoi effetti.

Ricordiamo che militano nel sistema di calcolo contributivo coloro che sono entrati nel mondo di lavoro dopo il 31/12/1995 o coloro che, sebbene entrati con decorrenza anteriore, non vantano 18 anni. di anzianità contributiva utile alla data richiamata (è bene ricordare che con la Riforma "Monti / Fornero" tutti i "prestatori di lavoro" militano nell'unico sistema di calcolo previdenziale superstito: il "contributivo").

Antecedente alla disanima dei *coefficienti di trasformazione* risiede la focalizzazione sul cd. *montante contributivo* (elemento, quest'ultimo, su cui esplicano la loro funzione i coefficienti citati).

Da definizione INPS, il montante contributivo è il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni lavorati.

"Per determinare il montante contributivo (riferito ai contributi) bisogna individuare la base imponibile annua; calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo del 33% (in caso di lavoratore dipendente); determinare il montante individuale dei contributi sommando l'ammontare dei contributi di ciascun anno rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del P.I.L. calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente".

Se questa è la regola generale, per il ns. Comparto vanno fatte alcune integrazioni.

La più importante è senz'altro il meccanismo del "moltiplicatore" che consente, al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia, vedersi aumentato per cinque l'ultimo "montante contributivo".

Per la maggiorazione citata, l'INPS ha previsto che la base imponibile su cui calcolarla, deve essere comprensiva della 13° mensilità, dei 6 scatti (aumento figurativo del 15% della voce stipendiale) e delle competenze accessorie (effettivamente percepite nell'anno) per la parte eccedente il 18% (qualora non vi sia eccedenza o non vi sia trattamento accessorio, la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione maggiorabile del 18% (L.177/76).

Il *montante contributivo* così individuato non rappresenta certo la quota contributiva previdenziale!

Per la sua quantificazione (ed ecco il titolo dell'articolo), occorrerà moltiplicare tale grandezza per il *coefficiente di trasformazione*. Coefficienti che in dettaglio sono rapportati all'età (anni e mesi) del "pensionando".

Ecco la tabella di riferimento che è attualmente in vigore:

età' anagrafica	2013/2015	2016/2018	2019/2020
57	4,304	4,246	4,200
58	4,416	4,354	4,304
59	4,535	4,468	4,414
60	4,661	4,589	4,532
61	4,796	4,719	4,657
62	4,940	4,856	4,790
63	5,094	5,002	4,932
64	5,259	5,159	5,083
65	5,435	5,326	5,245